



Comune di Portofino
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione del D.P.R. n. 285/1990 e delle L.R. n. 24/07 e n. 1/08, disciplina i servizi di polizia mortuaria secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale.

Art. 2 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c..

2. Ugualmente si procede ove tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano domanda all'Ufficio servizi Sociali. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'ufficio comunale con l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal competente servizio sociale attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

4. Il servizio di inumazione in capo comune e l'esumazione ordinaria sono gratuiti solamente in caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Art. 3 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco

pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

6. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore dei Vigili Urbani in alta uniforme.

7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con telegrammi di cordoglio e corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 4 - Atti riservati

1. Presso gli uffici comunali sono conservate le constatazioni dei decessi relative alle persone decedute nel territorio comunale con indicate le cause del decesso.

2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. Le constatazioni dei decessi sono rilasciate in copia autentica solo ai familiari del defunto intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli o, in loro mancanza, il parente più prossimo. Sono altresì rilasciate agli enti pubblici che li richiedano per motivi d'ufficio.

Art. 5 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi tra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:

- coniuge;
- figli;
- genitori;
- fratelli e sorelle;
- nipoti.

3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni ed alle azioni che eventualmente ne conseguano. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 6 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in

possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.

2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espreso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.

3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:

a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia se ciò possa costituire agevolazione all'assunzione di incarichi;

b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;

c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo. La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.

Art. 7- Denuncia di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

3. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

4. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

5. Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto;

Art. 9 - Obbligo di informazione

1. Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

2. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il

quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla AUSL competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 10 - Morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria.

2. Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11 - Denuncia della causa di morte

1. I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

2. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione.

4. Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

5. I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile.

6. Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Trasporto di salma

1. Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

2. L'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, e avrà dato comunicazione del trasporto (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

3. Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso

delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.

4. Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

5. Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

6. La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

7. La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo (nominato dalla A.U.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario D'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

8. Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

9. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.

Art. 13 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.

2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali. I trasporti fuori Comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.

4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

TITOLO III - CIMITERO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14 - Ammissione nel cimitero di Portofino

1. Nel cimitero di Portofino, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di

religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che vi avevano in vita la
- b) residenza;
- c) il coniuge o il convivente, i figli, ed i genitori delle persone di cui al numero precedente anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune.
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero o in un loculo ad esse già intestato, antecedentemente alla data di adozione del presente regolamento, estendendosi tale diritto al coniuge, ai figli ed ai genitori.
- e) i cadaveri delle persone che siano morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o che vi abbiano avuto la residenza per un notevole lasso di tempo.
- f) previa deliberazione della Giunta Comunale possono ricevere sepoltura, esclusivamente negli ossari/cinerari, i cadaveri di persone che in vita abbiano meritato speciale ammirazione e riconoscenza della collettività.
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento, relativi alle persone sopraelencate.
- h) i resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati

Art. 15 - Campo di inumazione

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto.
5. Il responsabile del servizio cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 16 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di anni dieci dal giorno del seppellimento ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. Non è ammessa l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione, in concomitanza alle esumazioni ordinarie, per ricongiungimenti familiari.
4. È fatta salva la traslazione di salma in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 17 - Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 18 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.

Art. 19 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposita tomba comune previo

pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, comunque non superiore a 90 giorni.

4. La tariffa è determinata in misura annua. Essa è quantificata a consuntivo rapportandola al periodo di effettiva tumulazione provvisoria.

5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso gli uffici comunali.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei relativi diritti.

CAPO II - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 20 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. È compito dell'incaricato del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 21 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'ufficio cimiteriale predispose annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.

2. L'ufficio avverte per iscritto, almeno tre mesi prima dell'esumazione o in casi urgenti anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di riesumazione verrà esposto all'albo comunale e del cimitero.

3. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove il coniuge o,

in mancanza, il parente più prossimo ne faccia richiesta e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.

4. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale. Durante le operazioni di esumazione il Sindaco può disporre la chiusura totale o parziale del cimitero.

Art. 22 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e con la presenza dell'Autorità Sanitaria e del custode.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.

6. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni dei rappresentanti dell'Autorità Sanitaria, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 23 - Esumazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la fossa sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 24 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti della società concessionaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio comunale.

3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 25 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO III - Cremazione

Art. 26 - Autorizzazione alla cremazione

1. La autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria
- Iscrizione, certificata da rappresentante legale, ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati
- in assenza di disposizione testamentarie o di altra espressione di volontà da

parte del defunto, volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile e, in caso di di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta al comune di decesso o di residenza e inserita nella istanza di cremazione.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato

4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.U.S.L. del luogo di amputazione;

5. Il Comune autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo la procedura prevista dal presente articolo o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

Art. 27 - Affidamento delle ceneri

1. Viene istituito il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.

2. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

3. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.

4. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al precedente comma, il Comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

5. L'incaricato del Comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del

registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna che in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.

6. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.

7. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 5.

8. Nel caso in cui, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione dal presente regolamento.

9. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.

10. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dal presente Regolamento.

11. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo

Art. 28 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso. Nel caso in cui la dispersione avvenga in Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, oltre alla suddetta autorizzazione occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

7. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela

avviene secondo le modalità dell'Autorità Amministrativa competente.

8. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nel centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

11. La dispersione delle ceneri in mare non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.

12. La dispersione delle ceneri in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.

13. In caso di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri, quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi 90 gg. dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero.

15. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore L.R. n. 24/2007, possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 29 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 30 - Deposito provvisorio delle ceneri

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 31 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio tecnico.

Art. 32 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.

2. È vietato l'ingresso:

- a) con cani o altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 33 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio comunale;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 34 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio comunale.

Art. 35 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di contenitori non consoni.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per alla loro distruzione.

Art. 36 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del competente ufficio comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO V - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 37 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso del cimitero, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare tutte le condizioni

previste dalle norme vigenti in materia e dal presente Regolamento. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti il diritto di sepoltura, i casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

3. Le sepolture private si distinguono in:

- a) tomba di famiglia: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- b) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari o doppia a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- c) loculo: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- d) loculo ossario/cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettoni ossario o urne cinerarie.

4. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 38 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più tombe private ad Enti Pubblici o Istituzioni.

Art. 39 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per tipo di sepoltura e risulta da appositi registri.

Art. 40 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi:
 - a) per le tombe in terra ed i loculi salma: solo in presenza della salma al momento del decesso;
 - b) per i loculi ossari: solo in presenza dei resti mortali;
 - c) per le urne cinerarie: solo in presenza delle ceneri;
 - d) per i loculi ossari/cinerari: in presenza dei resti mortali o delle ceneri;
 - e) per le tombe di famiglia: in presenza di qualsiasi fattispecie (salma, resti mortali, ceneri);

3. Le tombe di famiglia possono inoltre essere prenotate da/per persone ancora in vita e quindi concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. E' inoltre possibile richiedere la tumulazione nelle tombe di famiglia o nei loculi e l'inumazione nelle tombe in terra, nei limiti della capienza, di urne cinerarie o cassetine ossario. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.

5. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

Art. 41 - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:

- a) anni 99 per aree per cappelle ed edicole
- b) anni 10 per le tombe in terra ("quadri");
- c) anni 30 per i loculi;
- d) anni 30 per gli ossari/cinerari

2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.

Art. 42 - Pagamento della concessione

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità della tariffa comunale
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali

2. E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari a un quinto della tariffa a garanzia della regolare esecuzione delle opere e a salvaguardia degli eventuali danni alla proprietà comunale o privata.

Art. 43 - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili *ex lege*; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si individua come tale, nell'ordine:

- a) il coniuge;
- b) il figlio più anziano;
- c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- e) il fratello o la sorella più anziano;

f) il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata

dal concessionario sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:

a) l'intestatario, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta e affini fino al 2° grado.

b) il coniuge.

4. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.

5. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.

Art. 44 - Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia

1. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto.

2. Non è ammessa la tumulazione di persone diverse da quelle indicate al precedente 1° comma, tuttavia il Sindaco può autorizzare a richiesta, l'accoglimento nella sepoltura privata di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.

Art. 45 - Lapidi e epigrafi

1. Il concessionario ha l'obbligo di apporre una lapide, con l'indicazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto.

2. Sono consentiti materiali e colori tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

3. Le lapidi potranno essere complete di portafiori, di norma a sinistra, porta lume, fotografia e simbolo religioso.

4. Ornamenti, iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva approvazione.

5. I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con lapidi di marmo grezzo.

Art. 49 - Interventi di manutenzione.

1. Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.

Art. 50 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune

1. Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 51 - Cessione tra privati di tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 52 - Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

Art. 53 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dall'ufficio competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.

3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 54 - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme o i resti mortali ivi collocati siano trasferite in altra sepoltura privata nel cimitero comunale o fuori comune. Il trasferimento non può essere effettuato nell'ambito della stessa tipologia di sepoltura privata.

Art. 55 - Decadenza della concessione

1. La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 56 - Rinnovo e proroga

1. Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro, dovrà essere richiesto dagli aventi diritto.

3. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. 4. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.

5. Per le tombe in terra e quelle di famiglia in muratura, già in concessione e nelle quali venga richiesta l'inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 15 anni per le tumulazioni. 6. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari rispettivamente ad un quindicesimo o ad un novantesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.

7. L'ufficio cimiteriale del comune tiene uno scadenziario delle concessioni ed è tenuto per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

8. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione cimitero.

9. Per opere di valore storico o artistico e per le cappelle, l'amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione restando esclusi gli scopi speculativi.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 - Norme transitorie

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 25 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verificchino le circostanze indicate dall'art. 92 del [D.P.R. 285/1990](#).

2. Nelle concessioni in essere della durata di 99 anni o perpetue, nell'impossibilità di individuare il concessionario chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti, può presentare all'Amministrazione comunale gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:

- a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
- b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
- c) che sia rinunciato alla perpetuità della concessione;
- d) che l'atto di riconoscimento confermi o individui un nuovo intestatario.

Art. 58 - Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del [D.Lgs. 267/2000](#), nonché dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Agli accertamenti provvede il personale comunale.

Art. 59 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.